



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 73 DEL 24 gennaio 2018**

Oggetto: Istanza congiunta presentata dal Comune di Porto Viro e dalla Cosep società cooperativa sociale – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale – CIG: 71628857B0 - Importo a base di gara: 720.000 euro - S.A.: Comune di Porto Viro

**PREC 19/18/S**

**Il Consiglio**

VISTA l’istanza di parere prot. n. 1631 dell’8 gennaio 2018, presentata dal Comune di Porto Viro, ad integrazione dell’istanza presentata con prot. n. 130996 del 28 novembre 2017;

VISTA la nota di adesione all’istanza presentata dalla società Cosep, prot. n. 1351 del 5 gennaio 2018;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato dall’amministrazione relativamente alla procedura in questione, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in merito alla contestazione formulata dalla cooperativa sociale Coopselios concernete la modalità di applicazione delle formula di attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica;

VISTA, nello specifico, la documentazione di gara e, in particolare, il disciplinare di gara che, al punto 3 – “*Importo a base di gara*”, specifica che esso è stabilito in: a) 720,00 euro mensili per bambino iscritto e frequentante con orario fino alle ore 16.00; b) 100 euro mensili per bambino con orario prolungato fino alle ore 18.00; che, al successivo punto 19 – “*Contenuto della busta C-offerta economica*”, dispone che i concorrenti devono formulare l’offerta economica contenente l’indicazione dei seguenti elementi: a) il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara per il servizio di cui al punto a) dell’articolo 3 di 720,00 euro e b) il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara per il servizio di cui al punto b) dell’articolo 3 di 100,00 euro;

VISTA, altresì, la parte del disciplinare di gara di cui al punto 20 - “*Criteri di aggiudicazione*” che stabilisce i punteggi massimi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, rispettivamente in 70 punti e 30 punti e che, nel definire i criteri per la valutazione dell’offerta economica, prevede un punteggio per il prezzo mensile per bambino accolto di 30 punti, applicabile secondo la formula  $C_i = R_i/R(\max)$ ;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTA la documentazione prodotta da cui risulta la contestazione sollevata dalla Coopselios in sede di gara relativa alla formula di attribuzione del punteggio dell'offerta economica, che erroneamente sarebbe stata applicata per il solo ribasso per bambino con orario fino alle ore 16.00 e non anche per il ribasso per bambino con orario fino alle ore 18.00;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 10 gennaio 2018;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

VISTA la memoria difensiva dell'amministrazione nella quale si precisa che il disciplinare di gara, all'articolo 20.2, criteri B, prevede l'attribuzione del punteggio relativamente all'offerta economica al solo criterio B.1 "*Prezzo mensile per ogni bambino accolto*" assegnando al servizio standard tutto il punteggio massimo a disposizione, ovvero 30 punti; in ragione di ciò la formula matematica per la determinazione del coefficiente da attribuire al punteggio è stata impostata per considerare un singolo elemento dell'offerta economica rispetto ai due richiesti nel bando, non specificando alcun criterio per omogeneizzare i due ribassi (A e B) in un singolo valore da utilizzare nella formula proposta, ma individuando un unico valore da elaborare. Specificamente, precisa l'amministrazione, la stessa non ha volutamente previsto l'assegnazione di punteggio per il secondo criterio, trattandosi di servizio "a chiamata" quindi potenzialmente ma non certamente attuabile, da avviare esclusivamente in determinate circostanze indiate nella *lex specialis*: "*è possibile ottenere l'orario prolungato fino alle ore 18.00 con il raggiungimento di un minimo di 10 richieste*". L'amministrazione rileva altresì che la natura accessoria del servizio era assolutamente nota alla Coopselios, essendo il contraente uscente, così come il fatto che lo stesso non è mai stato attivato nell'ultimo decennio;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che, con riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rileva quanto sancito dall'articolo 95, che, al comma 6, chiarisce che i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto e che l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto e che, al successivo comma 8, precisa che la *lex specialis* elenca i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e che per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi;

CONSIDERATO che, al riguardo, l'Autorità ha emanato le Linee Guida n. 2 recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*", approvate con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

nella quali, con specifico riferimento alla definizione del punteggio da attribuire agli elementi dell'offerta, è stato precisato che: «*Il punteggio attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l'oggetto dell'affidamento; a tal proposito è opportuno: a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all'oggetto principale e agli oggetti secondari dell'affidamento, b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante*»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la *lex specialis* prevedeva la presentazione di un'offerta economica strutturata in due parti, l'una relativa al prezzo per il servizio per ciascun bambino nell'orario fino alle 16.00 e l'altra relativa al prezzo per il servizio nell'orario dalle 16.00 alle 18.00 e che, nella definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi, la componente economica veniva valutata con un punteggio massimo di 30 punti, relativi al “*prezzo mensile per bambino accolto*”, senza operare alcuna distinzione tra le due componenti dell'offerta economica presentata dai concorrenti;

CONSIDERATO che la stazione appaltante nell'applicare la legge di gara ha attribuito il punteggio della componente economica alla sola offerta relativa al servizio relativo all'orario fino alle 16.00, senza valutare né attribuire punteggi all'altra componente dell'offerta;

RITENUTO che dalla lettura della *lex specialis* nella sua complessità appare rinvenibile una possibile contraddizione nelle scelte operata dalla stazione appaltante, laddove, da un lato, si richiede ai concorrenti di presentare un'offerta e dunque predisporre alla fornitura di un servizio che presenta due componenti, sebbene una delle due opzionali, e che, dall'altro, in sede di valutazione e di attribuzione dei punteggi dà tuttavia rilievo ad una sola delle componenti dell'offerta presentata dai concorrenti;

RILEVATO che il fatto che la componente dell'offerta relativa all'orario dalle 16.00 alle 18.00 abbia natura opzionale non sembra, tuttavia, superare la contraddittorietà che un disegno di gara così costruito appare ingenerare nel mercato, in ragione del fatto che l'offerta presentata non viene valutata nella sua complessità e dunque anche nella sua affidabilità e sostenibilità economica;

RILEVATO che, come indicato nelle citate Linee Guida, l'amministrazione, per dare rilievo alla natura opzionale del servizio orario aggiuntivo, avrebbe dovuto attribuire alla relativa offerta economica un punteggio specifico e inferiore a quello attribuito all'offerta del servizio in orario ordinario – trattandosi, come ha dichiarato la stazione appaltante nella sua memoria, di un servizio opzionale a chiamata mai attivato prima – e, più in generale, ripartire il punteggio massimo di 30 punti previsto per l'offerta economica tra i due profili orario;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

RITENUTO, pertanto, che una tale costruzione della *lex specialis*, nella parte in cui non attribuisce un punteggio, anche minimo, ad una delle componenti dell'offerta economica richieste ai concorrenti, appare contraddittoria;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le previsioni della *lex specialis*, nella parte in cui non attribuiscono un punteggio, anche minimo, ad una delle componenti dell'offerta economica richieste ai concorrenti, appaiono contraddittorie e non conformi ai principi generali in materia di contratti pubblici.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 gennaio 2018

Il segretario Rosetta Greco